

REGOLAMENTO

COMMISSIONE *STATUS* CALCIATORI

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. La Commissione *Status* Calciatori controlla il rispetto del “Regolamento sullo *Status* ed il trasferimento dei calciatori” emanato dalla FIFA e dirime le controversie aventi ad oggetto lo *status* dei calciatori e delle calciatrici per le varie competizioni della FSGC ed il tesseramento degli stessi.

2. Ai sensi dell’art. 35 dello Statuto della FSGC, le controversie sullo *status* dei calciatori e delle calciatrici tra la FSGC, i suoi membri, i giocatori, le Associazioni Sportive/Clubs e gli agenti sportivi, ove previsti, devono essere risolte secondo quanto previsto dal presente Regolamento, in conformità dello Statuto stesso e dei Regolamenti della FSGC, nonché di quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC).

Art. 2 – Composizione e durata.

1. La Commissione *Status* Calciatori è composta da:

- un Presidente;
- un Vice – Presidente;
- tre componenti.

2. I membri della Commissione *Status* Calciatori sono tutti nominati dal Consiglio Federale e restano in carica per un ciclo olimpico.

3. La Commissione decide nella composizione minima di tre componenti.

Art. 3 – Competenza.

1. La Commissione *Status* Calciatori è competente per tutte le controversie aventi ad oggetto il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici.

2. Sono di competenza della Commissione *Status* Calciatori, in particolare, le controversie relative a:

- procedure di tesseramento svolte in violazione della normativa federale e della normativa FIFA;

- procedure di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici, anche in applicazione ed in conformità dell'Accordo di Cooperazione tecnica e sportiva sottoscritta con la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. – sottoscritto in data 10 agosto 2018, di cui al C.U. FSGC n. 22 del 13.11.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- contributi giovani calciatori, di cui all'art. 84 del Regolamento Organico;
- svincolo dei calciatori, di cui all'art. 39 del Regolamento Organico;
- svincolo per accordo, di cui all'art. 41 del Regolamento Organico;
- lo svincolo per inattività, di cui all'art. 43 del Regolamento Organico.

II. STATUSE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI.

Art. 4 – Tesseramento.

1. I calciatori e le calciatrici devono essere tesserati presso la FSGC per giocare in una Associazione sportiva/Club e soltanto i calciatori e le calciatrici tesserati sono autorizzati a partecipare al calcio organizzato.
2. A seguito del tesseramento, i calciatori e le calciatrici accettano di aderire allo Statuto ed ai Regolamenti della FSGC, della FIFA e della UEFA, nonché all'Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC).
3. Ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Regolamento Organico, i calciatori e le calciatrici possono essere tesserati soltanto presso una società alla volta e presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo sono abilitati a disputare partite ufficiali soltanto per due società.

Art. 5 – Periodi di tesseramento.

1. I calciatori e le calciatrici possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla FSGC, in conformità della normativa federale.
2. I calciatori e le calciatrici possono essere tesserati esclusivamente previa presentazione di una valida richiesta inoltrata dalla Associazione sportiva/Club alla FSGC durante il periodo di tesseramento ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Organico.

III. NORME PROCEDURALI.

Art. 6 – Norme procedurali.

1. La Commissione *Status* Calciatori svolge le proprie funzioni in modo efficiente ed in tempi ragionevoli.

2. Esercita le proprie funzioni decidenti, su segnalazione delle parti indicate nell'articolo 7 e sulla scorta della istruttoria svolta dall'Ufficio della Procura Federale della FSGC. Inoltre, la segnalazione può pervenire dalla Procura Federale FSGC, qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni inquirenti e requirenti, ravvisi profili e/o comportamenti di competenza della Commissione *Status* Calciatori.

3. Salvo i casi di manifesta infondatezza e/o irricevibilità e/o inammissibilità per carenza dei requisiti della istanza di cui al presente Regolamento, per le attività e le funzioni previste dal comma precedente, la Commissione, ricevuta la segnalazione, invia senza indugio gli atti alla Procura Federale della FSGC, la quale dispone i necessari approfondimenti istruttori. Nel contempo, la Commissione inoltra senza indugio alla parte istante la conferma scritta della ricezione ed informa le parti interessate dell'apertura del procedimento e della relativa trasmissione degli atti alla Procura Federale.

4. La Procura Federale svolge tutti i necessari approfondimenti istruttori, secondo le competenze previste dal Regolamento Disciplina della FSGC. Le indagini devono concludersi entro il termine di 30 giorni, salvo proroga di ulteriori 30 giorni da richiedere, con motivata istanza, alla Commissione. A conclusione delle indagini, la Procura Federale invia tutti gli atti istruttori alla Commissione, corredandoli, ove lo ritenga opportuno, da una sintetica relazione di indagine.

5. La Procura Federale, ove nel corso delle indagini ravvisi elementi e/o circostanze di eventuale rilievo disciplinare, nel trasmettere le risultanze alla Commissione, informa la stessa della instaurazione di un procedimento disciplinare per i fatti di propria competenza. Al momento della apertura di un procedimento disciplinare, i termini di indagine e le correlate norme procedurali decorreranno secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplina.

6. La Commissione, ricevute le risultanze istruttorie dalla Procura Federale, delibera in ordine alla controversia incardinata, per quanto di sua competenza secondo le norme di cui al presente Regolamento e, ove ravvisi profili e/o comportamenti di rilevanza disciplinare non già ravvisati dalla Procura Federale, trasmette gli stessi alla Procura Federale, per le valutazioni di rispettiva competenza. Ove si tratti di questioni di competenza del Collegio Arbitrale istituito presso la FSGC, si dichiara incompetente su tali aspetti, demandando alle parti interessate la facoltà di adire il Collegio stesso, per quanto di competenza.

7. I membri della Commissione *Status* Calciatori devono rispettare la normativa federale e devono mantenere il più rigoroso riserbo in merito a qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio. Essi, in particolare, sono obbligati a rispettare il vincolo di segretezza in ordine alle deliberazioni.

8. Ai componenti della Commissione si applicano le norme in materia di astensione e di ricsuzione previste dal diritto sammarinese.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento in punto di disciplina della procedura applicabile ed in relazione ai termini di prescrizione, si applica la normativa federale.

Art. 7 - Parti.

1. Possono essere parti innanzi alla Commissione *Status* Calciatori la FSGC, le Associazioni sportive/Clubs affiliate alla FSGC, i calciatori e le calciatrici, i tecnici e gli agenti sportivi, ove previsti.
2. Le parti possono adire la Commissione in proprio, oppure farsi rappresentare da una persona di fiducia, munita di apposita delega scritta.

Art. 8 – Contenuto delle segnalazioni ed istanze.

1. Le istanze devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo della parte istante ed eventualmente del proprio legale rappresentante;
 - b) il nome e l'indirizzo, ove nominata, della persona di fiducia che assiste l'istante e la correlata delega scritta;
 - c) la descrizione del caso, i motivi della domanda e gli elementi di prova;
 - d) i documenti rilevanti per la controversia, come i contratti e le precedenti corrispondenze intervenute sulla fattispecie;
 - e) la data e la sottoscrizione della istanza;
 - f) la prova del pagamento delle spese di giustizia, di cui alla tabella pubblicata sul sito ufficiale della FSGC.
2. Le istanze presentate che non soddisfano i suddetti requisiti, entro 10 giorni dal ricevimento, saranno restituite alla parte istante, per consentire l'integrazione dei dati e degli elementi previsti dal presente Regolamento, con l'avvertenza che l'istanza non sarà trattata in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti. In tal caso i termini procedurali si intendono sospesi e decorrono nuovamente dalla trasmissione della istanza integrata con gli elementi mancanti.
3. Le istanze che, a giudizio della Commissione, risultino manifestamente infondate e/o totalmente carenti dei requisiti previsti dal presente Regolamento saranno respinte e/o dichiarate irricevibili, senza alcuna istruttoria, con sintetica decisione che la Commissione comunicherà alle parti secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tali ipotesi il contributo a titolo di spese di giustizia versato sarà incamerato dalla FSGC.
4. Il rigetto della istanza per le ragioni di cui al comma precedente non preclude di ripresentare nuovamente la stessa ai soggetti interessati e/o aventi titolo.

Art. 9 – Decisione.

1. Le riunioni della Commissione *Status* Calciatori si svolgono presso la sede della FSGC, salvo eccezioni su disposizione della FSGC.
2. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura di un componente della Commissione, su indicazione del Presidente.
3. La Commissione, entro 10 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie dalla Procura Federale, informa le parti con raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo, che le stesse potranno richiedere copia degli atti, presentare memorie e/o istanze e quant'altro ritengano utile per la difesa entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
4. Ricevuta la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, la Commissione, con comunicazione da inviare alle parti con le modalità di cui al comma precedente, fissa l'udienza di discussione nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la richiesta degli atti di cui al comma precedente.
5. L'udienza di discussione si svolge in contraddittorio fra le parti. La Commissione ha la facoltà di ascoltare le parti, chiedere chiarimenti e, in tale sede, decide in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie. In tal caso, le prove vengono assunte in udienza o, in caso di oggettivo impedimento, ad una udienza successiva da fissare entro i 10 giorni successivi.
6. La Commissione, all'esito della udienza, emette la propria decisione, assunta a maggioranza dei componenti, entro gli 8 giorni successivi, che pubblica contestualmente su Comunicato Ufficiale FSGC e comunica alle parti con le modalità stabilite negli articoli precedenti.
7. La Commissione applica, nel deliberare, le regole ed i principi della normativa federale, nel giusto temperamento dei principi generali del contraddittorio e del diritto di difesa, coerentemente all'esigenza di celerità e di economicità del procedimento tipici dell'ordinamento settoriale sportivo e della materia trattata.
8. Contro le decisioni della Commissione è ammesso reclamo dinanzi alla Commissione di Appello Federale della FSGC, secondo i termini e le modalità di cui al Regolamento di Disciplina, ridotti della metà.

Art. 10 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal 12 Aprile 2022, data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della FSGC.